

The background of the entire page is a white line-art floor plan of a house, showing various rooms, hallways, and doorways. The lines are thin and white, set against a solid orange background.

ITALIANA
assicurazioni

ABC
casa

Condizioni
Contrattuali
Edizione 7/2006



ITALIANA
assicurazioni

Definizioni	pag. 2
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 4
Norme che regolano la sezione Incendio	pag. 5
Norme che regolano la sezione Responsabilità Civile	pag. 8
Norme che regolano la liquidazione dei danni sezione Incendio	pag. 9
Norme che regolano la liquidazione dei danni sezione Responsabilità Civile	pag. 11
Cosa fare in caso di sinistro	pag. 12

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

ABITAZIONE (RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE R.C.G.)

L'intera costruzione edile o la parte di essa adibita a dimora dell'Assicurato. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione od interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murari, moquettes e simili, affreschi e statue, cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione assicurata. Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se separate dall'abitazione, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi, le recinzioni in muratura, le cancellate, le attrezzature sportive e per giochi.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

L'insieme delle cose di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari con lui conviventi e di eventuali collaboratori domestici e ospiti, posti nella sua abitazione ed ascrivibili alle voci che seguono:

- arredamento: mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio privato, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, nonché quanto d'uso di casa e personale anche se riposto in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione;
- oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi preziosi**), nonché pellicce, oggetti e servizi di argenteria.

Sono esclusi dall'assicurazione gioielli, preziosi, valori e titoli di credito in genere.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto.

COSE (RELATIVAMENTE ALLA SEZ. R.C.G.)

Oggetti materiali e animali.

Definizioni

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e gli edifici accessori di pertinenza, incluse recinzioni, cancelli e muri di contenimento, purché realizzati negli spazi adiacenti, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi; citofoni, videocitofoni (esclusi impianti di allarme), antenne centralizzate radiotelefoniche, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. **Sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali e tutte le relative opere di pavimentazione, i relativi impianti e installazioni ivi comprese le attrezzature sportive e per giochi, nonché tutte le parti di impianti interrati.**

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

FRANCHIGIA

A parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

INCENDIO

ombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione. Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

VALORE A NUOVO

La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

VALORE ALLO STATO D'USO

- 1) Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente;
- 2) per il contenuto dell'abitazione: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

VALORE COMMERCIALE

il valore di mercato di una cosa in comune commercio inclusi gli oneri fiscali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

ART. 3 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.

ART. 4 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto, con preavviso di trenta giorni.

La Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 7 - FRANCHIGIA

Il risarcimento/indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di euro 100, per singolo sinistro.

La franchigia è operante esclusivamente per la sezione INCENDIO.

Nel caso il rischio assicurato non sia l'abitazione ove dimorano abitualmente ed in modo continuativo l'Assicurato ed i suoi familiari, la franchigia per la garanzia "Eventi socio-politici" è elevata a euro 1.000.

ART. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

ART. 9 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale assicurato alle partite "Fabbricato" e "Contenuto", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
- d) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportati da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- e) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

La Società indennizza altresì:

- i danni di cui sopra, punti a) e c), anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, col massimo di euro 1.000**, fermo quanto previsto dall'art. 27).

ART. 10 - ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi i danni:

- a) **causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione**;
- b) **causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche**;
- c) **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e nel caso di Società, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata**;
- d) **causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni**;

- e) **di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione**;
- f) **alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale**;
- g) **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici; apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione**;
- h) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione**;
- i) **indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate**.

ART. 11 - EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde, fino alla concorrenza per sinistro e per anno assicurativo del massimale assicurato alla relativa partita, dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati:

1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

- a) **causati da:**
 - **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi**;
 - **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali**;
 - **mareggiata e penetrazione di acqua marina**;
 - **formazione di ruscelli, accumulo**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

- **gelo, sovraccarico di neve;**
- **cedimento o franamento del terreno;**

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- **recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro);**
- **serramenti, vetrate e lucernari in genere; a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
- **lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.**

ART. 12 - EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società risponde fino alla concorrenza per sinistro e per anno assicurativo, del massimale assicurato alla relativa partita:

- a) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non indennizza i danni:

- a) **di inondazione o frana;**
- b) **di estorsione o saccheggio imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- c) **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**
- d) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo**

o fuoriuscita del fluido frigorifero;
e) **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;**

f) **di scritte o imbrattamenti di muri esterni.**

ART. 13 - RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termine di polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con loro stabilmente convivente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 C.C.).

ART. 14 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E FORMA DI GARANZIA

L'assicurazione è prestata:

1) sul fabbricato: per il valore a nuovo;

2) sul contenuto: per il valore allo stato d'uso;

Fanno eccezione gli oggetti pregiati, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale.

La forma di garanzia è quella a "Primo rischio assoluto".

ART. 15 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del

Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali omissioni od inesattezze non investano le caratteristiche durevoli del rischio e siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIA DEL CAPOFAMIGLIA ART. 16 - PERSONE ASSICURATE

Il Contraente e, se con lui conviventi, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente. Gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle loro mansioni svolte per conto degli Assicurati.

ART. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
 - distruzione o deterioramento di cose;
- in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione, con le limitazioni indicate:

- 1) conduzione dell'abitazione costituente dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato, anche per villeggiatura estiva ed invernale e relativi arredamenti;
- 2) proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere, comprese antenne radiotelevisive;
- 3) proprietà di armi anche da fuoco compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- 4) proprietà e uso di velocipedi;
- 5) proprietà e uso di animali da casa.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

ART. 18 - ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'Art. 17 – "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomi-

che, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti:

- a) **dalla proprietà di beni immobili;**
- b) **dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso anche per gioco o divertimento, di veicoli, aeromobili o natanti.**

Sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato o le persone di cui egli risponda ai sensi di legge abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà degli Assicurati, salvo quanto disposto espressamente in polizza.

ART. 19 - PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;**
- b) **le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.**

ART. 20 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nel modulo di polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicati più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi fra il Contraente e gli altri Assicurati, la garanzia opera solo a favore del primo.

ART. 21 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi del mondo.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI - SEZIONE INCENDIO

ART. 22 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 23 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) **direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) **fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 24 - MANDATO PERITI

I Periti devono:

- 1) **indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità di sinistro;**
- 2) **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 30);**
- 3) **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 25);**
- 4) **procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.**

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 23 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni di parti contrattuali, impregiudicata in ogni caso da qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 25 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o rubate – avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nell'arti-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

colo "valore delle cose assicurate", la determinazione del danno viene eseguita separatamente – partita per partita – secondo i seguenti criteri:

- 1) per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi;
- 2) per l'arredamento: si stima il valore allo stato d'uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese;
- 3) per gli oggetti pregiati: si stima il valore commerciale.

ART. 26 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 27 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 28 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;**
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'art. 25).**

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 10-c) "esclusioni".

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 29 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le

spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 30 - SEZIONE INCENDIO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;** le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza** ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,** precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richie-

sta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ART. 31- SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, del nome dei danneggiati e dei testimoni, nonché della data e delle cause del sinistro.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

